

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

D'Angelo Pasquale

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 14-ter DELLA LEGGE N. 3 DEL 27/01/2012

Il sig. D'angelo Pasquale, nato a Napoli (NA) il 23 marzo 1973 CF DNGPQL73C23F839T e residente in Portici (NA) via San Cristofaro Scarano 26, scala B int. 46, trovandosi nelle condizioni previste dalla **Legge n. 3 del 27.01.2012** così come modificata dal D.L. n. 179 del 18.01.2012 nonché dalla legge di conversione n. 176/2020 del D.L. n. 137/2020 art. 4-ter, intendono essere ammessi alla

Liquidazione del patrimonio che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

All'uopo hanno conferito incarico e sono assistiti e coadiuvati dai consulenti di parte **dr. Francesco Di Gennaro**, C.F. [] e **dr. Biagio Maceri**, C.F. [] , , nella qualità rispettivamente di Presidente, Vicepresidente della "**GloboUtenti**" **Associazione Nazionale Consumatori**, con sede legale in Pozzuoli, Via Provinciale Pianura, 4/5 Località San Martino – Zona Industriale, tel. 0818666064, PEC globoutenti@legalmail.it mail info@globoutenti.it, ove la proponente elegge domicilio.

Di seguito è illustrato la proposta che è presentata formalmente e sostanzialmente dalla proponente, per la quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

- Il ricorrente ha chiesto all'Organismo di Composizione della Crisi COA di Napoli, sede territoriale di Napoli, iscritto al n. 47 della Sezione A del Registro degli OCC tenuto presso il Ministero della Giustizia, la nomina di un Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. n. 03/2012 e del DM n. 20272014;
- Il suddetto Organismo nominava quale Gestore della Crisi l'avv. Antonio Iodice e l'avv. Iolanda Lago, che accettavano l'incarico;
- Il ricorrente provvedeva, con l'ausilio del Gestore della Crisi designato e con l'Advisor dr. Francesco Di Gennaro, a presentare proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, in particolare proposta di liquidazione dei beni, nei termini di seguito indicati.

I)

SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE

Il sig. D'Angelo Pasquale è convivente con la sig.ra [] , e residente nel comune di Portici in via San Cristoforo Scarano 26, scala B int. 46. Il nucleo familiare è così composto (cfr. certificato di stato di famiglia, all. n. 3):

- D'Angelo Pasquale (proponente)
- [] (convivente)
- [] (figlia convivente)
- [] (figlio convivente)
- [] (figlio)
- [] (figlia)

Per completare il quadro della situazione personale del proponente, si producono le dichiarazioni sostitutive del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti in cui il sig. D'angelo Pasquale dichiara, sotto la loro responsabilità,

di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti. (all.5).

II)

SITUAZIONE REDDITUALE

Il sig. D'Angelo Pasquale è dipendente della società _____ Spa con contratto a tempo indeterminato dal 1 luglio del 1.999.

Le entrate annue nette del proponente negli anni precedenti, dedotte dalle C.U. (cfr. all. 13), vengono riportate nella sottoscritta tabella

ANNO DI RIFERIMENTO	REDDITO/ANNUO	REDDITO/14 MENSILITA'
2018		
2019		
2020		
2021		

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono indicati al netto di imposte e contributi.

Come si evince dalla media delle ultime 5 C.U. (cfr. all. n. 14), la proponente percepisce uno stipendio mensile netto pari ad € 1.902,00 circa

III)

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il proponente è proprietario di **immobile** come da visura Agenzia delle entrate allegate (all. 15) e precisamente:

- Immobile sito in Portici alla via San Cristofaro 26 identificato al _____ ;
- Immobile sito in Portici alla via San Cristofaro 26 identificato al _____ ;

Il patrimonio immobiliare del sig. D'Angelo è stato valutato dal CTU _____ € 153.762,00 (allegato --)

Il sig. D'Angelo Pasquale non possiede beni mobili registrati.

gli arredi dell'abitazione nella quale risiede con la compagna, la sig.ra _____ ed i figli sono di proprietà della stessa e pertanto non sono nella disponibilità del ricorrente.

Si riepilogano pertanto i beni del sig. D'Angelo Pasquale:

INVENTARIO D'Angelo Pasquale		
Tipo di bene	Descrizione	Quota di proprietà
Immobili	<ul style="list-style-type: none">• via San Cristofaro 26 identificato al _____	100,00%

	A/5 (Abitazione di tipo ultrapolari), ;	
Immobili	<ul style="list-style-type: none"> via San Cristofaro 26 identificato al categoria A/2 (abitazione di tipo civile), ; 	100,00%

IV)

SITUAZIONE DEBITORIA

Partendo dalla situazione debitoria con istituti di credito e finanziarie della ricorrente al 27-07-2021 è la seguente:

CREDITORE	DECORRENZA	CHIROGRAFO	PAGATO	RESIDUO
	14-05-2009	€. 120.000,00	€. 132.468,00	€. 89.813,84
				€. 4.532,32
				€. 6.836,45
				€. 186,62
	17-05-2013			€. 14.137,63
				€. 1.778,32
				€. 39.697,00
				€. 24.666,73
				€. 6.973,89
				€. 35.440,42
TOTALE RESIDUO			€. 224.063,22	

A completamento della situazione debitoria con banche e finanziarie si producono i certificati CRIF e CTC anche storici e precisamente:

Visura CRIF del 29-09-2020;

Visura CTC del 16-09-2020;

Centrale Rischi della Banca d'Italia del 17-09-2020.

Per i debiti di carattere fiscale a nome del sig. D'Angelo Pasquale sono i seguenti come da estratto di ruolo dell'AER al 01-09-2021 sono pari ad € 6.973,89

Precisandosi che è stata messa a disposizione dell'OCC la documentazione inerente le posizioni debitorie sopra menzionate.

Il tutto salvo ulteriori debiti fiscali/previdenziali con causa anteriore al decreto di apertura ai sensi dell'art. 14-*quinquies* L. n. 3/2012, che dovessero emergere successivamente pur non risultando allo stato attuale della documentazione a disposizione dei debitori.

V)

SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

Ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 6 lett. B) non rientra nella liquidazione dei beni quanto il debitore guadagna con il suo stipendio nei limiti di quanto occorra per il mantenimento suo e della sua famiglia, come stabilito dal Giudice.

Si provvede pertanto ad indicare quanto necessario per il sostentamento familiare composto da 4 adulti e due minorenni studenti:

SPESE FAMILIARI	MENSILI	ANNUO
GAS	€ 90,00	€ 1.080,00
LUCE	€ 125,00	€ 1.500,00
ACQUA	€ 77,00	€ 924,00
ALIMENTI	€ 750,00	€ 9.000,00
TASSA RIFIUTI	€ 45,00	€ 540,00
TELEFONO	€ 80,00	€ 960,00
CURE MEDICHE	€ 30,00	€ 360,00
CONDominio	€ 40,00	€ 480,00
VARIE (vestiario, cura della persona, manutenzione ordinaria auto, ecc)	€ 400,00	€ 4.800,00
TOTALE	€ 1.637,00	€ 19.644,00

VI)

ATTI DI DISPOSIZIONE ED ESISTENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Nessun atto dispositivo è stato compiuto dai ricorrenti negli ultimi cinque anni.

Non sussiste alcun atto impugnato dai creditori.

VII)

RAGIONI DELL'INCAPACITA' AD ADEMPIERE

Di seguito la narrazione del perché il sig. D'Angelo Pasquale non è più riuscita ad onorare gli impegni finanziari sottoscritti:

I problemi finanziari nascono alla fine dell'anno 2018 quando sono venuti a mancare i genitori della sua convivente, la sig.ra _____, che contribuivano con la loro pensione di circa 3.000,00 mese al pagamento delle spese finanziarie. Si precisa che la coppia si trasferisce all'attuale residenza ad aprile del 2013. In quel periodo, avevano due

mutui, uno con la Spa sottoscritto dal sig. D'Angelo Pasquale che ha pagato fino al 2018 e l'altro tutt'ora in essere cointestato con la sig.ra Giannoccoli, in regolare piano di ammortamento, con la Spa, con una rata mensile di circa € 950,00 come è visibile dalla CRIF allegata.

Inoltre, l'immobile intestato al sig. D'Angelo era stato dato in fitto al fratello del che contribuiva al pagamento della rata del mutuo. Ma non solo il fratello ha interrotto i pagamenti del fitto creando difficoltà al sig. D'Angelo ma non ha pagato neanche il condominio facendo aggravare ancora di più le posizioni debitorie. Tant'è che per tale spiacevole situazione sono stati fatti più di un giudizio. Il sig. D'angelo veniva assistito dall'avv. . Come da relazione della stessa, non sono stati pagati nessun tipo di onorario e pertanto alla massa debitoria di cui sopra si devono aggiungere € 35.440,42 come da proforma fatture allegate.

Inoltre si precisa che il sig. D'Angelo per cercare di pagare u propri impegni è stato anche vittima di usura come da giudizio in essere.

Con la morte

VIII)

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il procedimento alla quale il sig. D'Angelo Pasquale chiede di essere ammessa è la liquidazione del patrimonio.

I beni del debitore sono indicati in via riepilogativa nell'inventario (cfr. doc. **).

Rientra sicuramente nella liquidazione del patrimonio gli immobili di cui sopra che è stato dato un valore di € 153.762,00 dall'arch. CTU nella procedura esecutiva RG presso il Tribunale di Napoli, GE dott.ssa

Circa gli arredi, quelli compresi nell'elenco di cui all'art. 514, comma 1 n. 2 c.p.c. dovrebbero escludersi dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14-ter comma 6, lett. d, L. n. 3/2012, che sottrae alla liquidazione del patrimonio "le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge". Sul punto ci si rimette alle valutazioni del giudice e del nominando liquidatore. In ogni caso si ritiene che i suddetti mobile abbiano valore assolutamente nullo e non rientrano nella disponibilità della ricorrente.

Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6 lett. b), fanno parte della liquidazione anche i crediti da stipendio, nella parte eccedente il mantenimento del debitore e della sua famiglia; data la quantificazione delle spese per vivere effettuata al precedente paragrafo 5 (cfr. doc.19) e considerato il reddito attuale come precisato nel paragrafo 2, si ritiene che il guadagno della ricorrente possa essere destinato ai creditori nella somma mensile media di € 265,00

Reddito medio annuo netto del sig. D'Angelo Pasquale	€ 26.628,00
Reddito mensile medio (14 mensilità)	€ 1.902,00
Spese annue per il sostentamento familiare	€ 19.644,00
Spese mensili per il sostentamento familiare	€ 1.637,00
Parte del reddito disponibile per i creditori all'anno	€ 3.180,00
Parte del reddito disponibile per i creditori al mese (12 mensilità)	€ 265,00

Eventuali ulteriori beni e crediti sopravvenuti verranno naturalmente acquisiti nella liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-*undecies*, dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione dei beni.

Somme destinate ai creditori con la liquidazione del patrimonio	
Reddito futuro	€ 12.720,00
Autovettura Opel Corsa TG	€ 153.762,00
Totale	€ 166.482,00

Ai sensi dell'art. 14-*duodecies*, comma 2 L. n. 03/2012 l'attivo dovrà essere destinato in primo luogo ai creditori sorti in occasione ed in funzione della presente procedura di liquidazione del patrimonio, come certamente il compenso dell'OCC, dell'assistenza legale di parte e del liquidatore:

Compenso liquidatore: _____

Compenso OCC: € 11.250,38;

Compenso assistenza legale di parte: € 5.900,00;

IX)

AMMISSIBILITA' DELLA LIQUIDAZIONE DEI BENI

Come sopra indicato, il sig. D'Angelo con il presente atto fa istanza di ammissione alla liquidazione del patrimonio. Tale procedimento, oltre ad essere disposto dal giudice in conversione di una procedura di composizione della crisi (piano del consumatore o accordo) ex art. 14-*quater* e per i motivi ivi indicati, è previsto quale alternativa generale alla proposta di composizione della crisi per il debitore in stato di sovraindebitamento. Così infatti espressamente dispone l'art. 14-*ter*, comma 1 L. n. 03/2012, indicando quale unico presupposto l'assenza delle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2 lettera a) e b).

A tale proposito, la ricorrente certamente non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (art. 7 comma 2 lett. a) L. 03/2012). A tale proposito si precisa che con l'entrata in vigore della legge di conversione n. 176/2020 del D.L. n. 137/2020. L'Emendamento, entrato in vigore il 25 dicembre 2020, recante norme migliorative contenute nel codice della crisi, ha introdotto una rilevante novità in relazione alla definizione di Consumatore:

- per consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.”*

Pertanto, in base alla ratio legislativa che conforma la procedura si deve ritenere che la qualifica di consumatore deve riconoscersi, in via alternativa, al soggetto:

- a) che non ha mai svolto l'attività di imprenditore;
- b) che svolge l'attività di impresa, come i soci di società di persone, che voglia regolare con il piano solo i debiti strumentali al soddisfacimento di interessi personali;
- c) che ha svolto l'attività di impresa e che non la svolga in futuro e che voglia regolare con il piano sia debiti inerenti la pregressa attività economica sia debiti personali.

Il debitore non ha mai fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 7 comma 2 lett. b L. 03/2012, richiamato dall'art. 14-ter comma 1).

Ma soprattutto il sig. D'Angelo è in stato di sovraindebitamento (art. 14-ter, comma 1), requisito di ammissibilità generalizzato per l'applicazione dell'intero capo II della Legge n. 03/2012, in quanto si trova in un perdurare squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile nonché il reddito disponibile, con conseguente impossibilità di provvedere al pagamento dei debiti secondo le scadenze e gli importi originariamente pattuiti.

Il ricorrente non ha compiuto nessun atto in frode ai creditori negli ultimi cinque anni) art. 14-quinquies), comma 1), e non ha compiuto atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.

L'attuale sovraindebitamento del ricorrente, come sopra descritto, non è stato generato da comportamenti imprudenti. La presente domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 Legge n. 03/2012, richiamato dall'art. 14-ter, comma 2.

Il ricorso de quo è corredato dalla documentazione di cui all'art.9 comma 2 (come previsto dall'art. 14-ter comma 2) ossia:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute (paragrafo 4 della narrativa e doc. 20);
- elenco di tutti i beni (paragrafo 3 della narrativa nonché inventario 9)
- gli eventuali atti di disposizioni compiuti negli ultimi 5 anni (paragrafo 6 della narrativa);
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 8 e 9);
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia (paragrafo 5 della narrativa e doc 19)
- indicazioni del nucleo familiare con certificato di stato di famiglia (paragrafo 1 della narrativa doc. 4).

La documentazione fornita consente di ricostruire in modo compiuto la situazione economica e patrimoniale del debitore, come previsto dall'art. 14-ter, comma 5.

Alla domanda sono allegati l'inventario dei beni (doc. 21) e la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, come previsto dell'art. 14-ter comma 3, L. n. 03/2012 doc. 1).

Sussistono dunque tutti i requisiti ed i presupposti di ammissibilità della procedura di liquidazione dei beni richiesta con il presente atto.

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente, ut Supra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice adito, verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter L. n. 03/2012 e verificare l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, voglia:

- DICHIARARE aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14-quinquies L. n. 03/2012;
- NOMINARE un liquidatore;
- DISPORRE che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e al decreto;
- ORDINARE la trascrizione del decreto a cura del liquidatore;

- DETERMINARE ex art. 14-ter comma 6 lett. b) L. 3/2012, la somma necessaria al sostentamento della ricorrente e della famiglia e, per l'effetto, stabilire che la ricorrente versa con cadenza mensile la somma di € 250,00, per tutta la durata della procedura di liquidazione;
- FISSARE nel termine di quattro anni il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 14-undecies e 14-terdecies della L. n. 3/2012.

Si producono i seguenti allegati menzionati in narrativa:

allegato 1A: Nomina OCC;

Allegato 1B: Relazione particolareggiata gestore avv. Antonio Iodice

1. Documenti di riconoscimento
2. Certificati: certificazione di Stato di Famiglia;
3. Centrale Rischi Banca d'Italia 2020
4. Visura CRIF;
5. Visura CTC;
6. Buste paghe dal mese di gennaio 2021 al mese di giugno 2021;
7. C.U. dal 2018 al 2021;
8. Atto di mutuo Spa;
9. Atto di precetto ed atto di pignoramento della Spa;
10. Ordinanza del GE dott.sa ;
11. Avviso di vendita;
12. Perizia CTU arch. ;
13. Decreti di pignoramento del Condominio ;
14. Decreto ingiuntivo
15. Contratto
16. Estratto Agenzia Entrate-Riscossione Spa;
17. Ispezione ipotecaria nazionale;
18. Anagrafica cassetto Fiscale;
19. Elenco spesa famiglia;
20. Elenco creditori;
21. Inventario dei beni.

Con osserva,

Napoli, 14-09-2021

dr. Francesco Di Genaro dr. Biagio Maceri

Il debitore

D'Angelo Pasquale



